Parrpon
Econ.
Fin.
R

2758 D.

3 1761 09624738 2

Rapporto

L^1 - 1
Pacco 2°
21.

Toronto University Library
Presented by
The Minister of Public Works. Rome.
through the Committee formed in
The Old Country
to aid in replacing the loss caused by
The disastrous Fire of February the 14th 1890

RAPPORTO

E

PROGETTO DI LEGGE

PER LA

PEREQUAZIONE DELL'IMPOSTA FONDIARIA

BASATO SULLO SPOGLIO

DEI CONTRATTI DI COMPRA E VENDITA

TORINO
TIPOGRAFIA DI ENRICO DALMAZZO
1864

BIBLIOTECA
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
ROMA 18

Onorevoli Signori Colleghi,

L'osservazione fatta da alcuni di loro nell'ultima Adunanza della Commissione, che cioè a bene apprezzare il concetto e la portata del Sistema di una più stabile perequazione della tassa fondiaria, basato sullo spoglio dei contratti di compra e vendita, era necessario di averne una esposizione più circostanziata di quello che non faccia la lettera stata diretta al nostro sig. Presidente dall'onorevole Conte Digny, induce il sottoscritto a fornire egli stesso quegli ulteriori schiarimenti in appoggio del Sistema medesimo, i quali possano servire all'uopo, e che l'autore della lettera avrebbe senza dubbio dati direttamente se glielo avesse consentito il suo breve soggiorno in questa città. Andando all'unissono su tale proposito le rispettive idee, non sarà forse difficile all'esponente lo sviluppare il comune concetto. Quando mal s'apponesse, servirà la presente per singola sua manifestazione e per proprio discarico.

Nella grave materia che ci occupa tre considerazioni principali devono guidarci: la considerazione economica: la considerazione di convenienza politica: e la considerazione di opportunità.

Gli sforzi che si fanno dal Ministro delle Finanze per trovar modo di pareggiare le spese alle entrate, devono indurci a presentargli un progetto, la cui attuazione arrechi il minor dispendio possibile. Qualunque altro che non raggiunga questo fine, è a parità di condizioni rigettabile; e lo è ugualmente nell'attualità delle cose, anche nel caso che ne offra qualcheduna delle più soddisfacenti, tuttavolta che porti a un disborso di forti somme. Tale almeno è il parere del sottoscritto. Imperocchè sarà sempre meglio cercar di pareggiare le partite col diminuire le spese che non coll'aumentare le entrate. Ora il progetto formulato del Comitato, messo in pratica, riuscirebbe soverchiamente costoso. Meno lo sarebbero gli altri, esibiti dagli onorevoli signori Calindri e De Cesare: e meno lo sarebbe ancora quello che si appoggia sullo spoglio de'contratti di compra e vendita. Anzi quest'ultimo non porterebbe a spesa, una volta impiantato e in corso regolare. La considerazione economica persuade dunque ad appoggiarsi al medesimo.

Il Sistema de'fitti sarebbe ugualmente adottabile per questo lato, ma i fitti non sono in vigore che in alcune Province del Regno, sono rarissimi e sconosciuti nella maggior parte di esse. Quindi offre difficoltà d'attua-

zione che possono dirsi insormontabili, non potendosi nella mancanza supplire, perchè troppo fallaci, colle sole deduzioni d'analogia.

Il secondo riflesso persuade a dover rispettare le cose preesistenti, quando esse son buone o come tali ritenute; a non alterarne l'economia senonchè nei casi di riconosciuta necessità, e in questi ancora a farlo il meno possibile; specialmente in materia d'imposte prediali, le quali ci accostano sì da vicino. Una cosa preesistente ha sempre un gran valore morale. Anche non giusta in origine, la consuetudine la fa rispettare; e ognuno assuefatto oramai da lungo tempo a subirne l'azione, senza tanto scrutinare e quasi senza volerlo l'accetta pacificamente siccome reclamata dalla necessità. L'apportare nella medesima bruschi cangiamenti è dunque sempre pericoloso. Nel rimestìo che se ne fa vengono a galla gli istinti meno lodevoli dell'uomo, si affacciano private considerazioni, abbondano le frodi, e gl'interessi individuali prendono il di sopra; per cui se questi non sono soddisfatti, quelle non vengono eliminate, si dà luogo ad un generale scontento. In Italia esistono Catasti eccellenti, i quali hanno costato tempo, fatica e somme ingenti. Questi Catasti sono stati all'estensione e hanno dovuto subire le più desiderabili rettificazioni in forza dei reclami che furono avanzati dai singoli interessati; hanno funzionato e funzionano benissimo nelle singole Province, cui si riferiscono; si considerano per bastantemente perequati

nella estensione rispettiva degli ex-Stati; e le popolazioni oramai sono abituate a rispettarli. Perchè dunque farne getto assoluto, chè tale vien fatto, checchè se ne dica in contrario, col sistema proposto dal Comitato: essendochè con esso non rimarrebbe dei Catasti esistenti che la parte grafica, e questa ancora avrebbe a subire variazioni numerose se voglia tenersi in uso pei necessari rapporti fra possesso e possesso? Un modo che si trovi, il quale basti a porre in armonia un Catasto coll'altro per l'uguaglianza dell'imposta, non soddisfa al bisogno? E se questo modo fa risparmiare tempo e spese, e non dà luogo a reclami, non si deve adottare di preferenza? Nessuno, o Signori, è a credersi che non sia per l'affermativa.

Resta la terza considerazione: quella dell'opportunità. È già stato fatto notare che le condizioni delle diverse Province d'Italia non sono tali da permettere la formazione di un nuovo Catasto, il quale applicato possa durare un discreto lasso d'anni.

Queste Province sono in condizioni fra loro troppo diverse nei moltiplici rapporti agricoli, commerciali e di posizione topografica. Alcune di poco o null'altro potranno avvantaggiarsi. Altre hanno avanti a sè la prospettiva di un miglioramento grandissimo e sollecito, e verranno a conseguirlo.

Rifacendo ora un nuovo Catasto si corre il pericolo, anzi vi è la certezza, che fra pochi anni per ristabilire l'equilibrio nelle imposte debba tornarsi da capo.

Ma qui, viene obiettato, questo ritorno è inevitabile in tutti i modi, perchè la disuguaglianza comincia a farsi strada il giorno dopo stabilita la perequazione a causa de' continui cangiamenti che seguono nelle consistenze dei beni-fondi. In tal proposito è necessario chiarire le idee.

In materia d'imposta fondiaria conviene andare a rilento; e per quello che è già detto di sopra, onde non portare continue perturbazioni negli averi dei particolari; e per tante altre considerazioni che emergono dalla natura stessa della cosa.

I cangiamenti di coltura di un paese, quando condotto a uno stadio assai avanzato di civiltà e di reciproci rapporti fra le sue popolazioni, non sono molti, nè a brevi intervalli. La ragione di essere di quel paese è nel paese stesso: e finchè esso non soffre un generale spostamento nelle proprie condizioni morali e materiali la sua cultura, nel genere almeno, subisce pochi cangiamenti. Il bisogno della perequazione interna si fa dunque sentire a lunghi periodi; e la convenienza economica in rapporto alla spesa d'attuazione a più lunghi ancora.

Il possidente terriero vive sulla propria terra: prende e restituisce alla medesima quello che gli avanza dopo la soddisfazione de'propri bisogni. Cogli avanzi fa dunque dei miglioramenti, e i miglioramenti gli procacciano un soprappiù di rendita. Se si viene a colpirla spesso colla perequazione si commette un'in-

giustizia e si fa un danno. Si commette un'ingiustizia, perchè quella rendita, rilevata dal fondo, ha già subìto il defalco della quota dovuta allo Stato, e non vi è ragione per investirla una seconda volta. Si fa un danno, perchè viene a togliersi al diligente agricoltore il premio alla sua industria, mentre ogni riflesso porta a doverla favorire.

L'interesse di tutti interviene in ultimo a dar forza all'argomento. L'instabilità nelle cifre d'estimo paralizza e rende incerte le transazioni de' beni-fondi. Il perito, il possidente, chiunque abbia a prendervi parte non sanno più come comportarsi; vanno a caso e a rilento, e ognuno se ne risente.

Tali considerazioni, a senso dell'esponente, stanno dunque a convalidare il proprio assunto: a far ritenere cioè che lo spesso rinnovare delle perequazioni è partito da non seguirsi; e che le condizioni attuali dell'Italia non consentendo che si divenga ora a una perequazione generale e rigorosa, col ricorso a mezzi complicati e costosi, vuole ogni riflesso che per la perequazione attuale si adotti un metodo, razionale e persuasivo sì, ma economico e semplice ad un tempo.

Ciò premesso, veniamo alla specialità del sistema.

Lo spoglio dei contratti di compra e vendita, si dice, come lo fate? Che garanzia avete che nell'operazione non s'introducano elementi eterogenei? Fatto lo spoglio, avete il valor capitale. Si ricerca la rendita. Come la desumete? Il saggio del danaro da introdurre nel

computo è egli certo e immutabile, non solo nelle contemplate località, ma anche a seconda dei casi? I documenti infine che devono dar materia allo spoglio si riscontrano eglino sempre chiari in modo da non lasciar dubbi sui risultati dell'operazione? E se dubbi nascono, chi li risolve? Si risponde.

Nella prima operazione del conguaglio provvisorio furono date alcune istruzioni regolatrici, le quali al sottoscritto appariscono assai savie e da doversi perciò mantenere. Quindi sarebbero da scartarsi tutti quegli atti che risultassero influenzati da estrinseche circostanze. Gli atti di espropriazioni per utilità pubblica. Quelli per acquisto di terreni qualificati per fabbricativi, o che per causa di fabbricazione si fossero acquistati. Gli atti per acquisto di terreni, di cui la superficie fosse così minima da far sospettare ragionevolmente che ragioni speciali dell'acquirente l'avessero indotto a ricercarli senza aver considerazione alla loro natural produzione, come sarebbe il bisogno di rotondare il proprio possesso. Gli atti che si riferissero a possessi enfiteutici o comprendessero valori immedesimati nel fondo, quando non determinati o non determinabili tassativamente in cifre. Gli atti di contrattazioni per una somma in blocco, o fatte come suol dirsi a cancello chiuso, per le quali sono solo criterio il bisogno e la reciproca convenienza dei contraenti. Quelli che importino cessione qualunque a carico del compratore o del venditore: che includano cessione

di scorte vive e morte, ugualmente non tradotte in valore tassativo, che possano alterare in qualche modo il valore del fondo. Rimarrebbero le operazioni regolari, che sono le più numerose e che ordinariamente hanno a scorta una perizia: cioè le compre e vendite ordinarie: le divisioni dei patrimoni paterni; le distinzioni delle quote legittimarie: le assegnazioni pupillari, e simili.

Fatte tali distinzioni colla guida di quelle norme speciali richieste dal subbietto, e che son più proprie di un Regolamento, non è a temersi che dall'operazione sia per derivarne un risultato poco corrispondente al vero valor medio dei fondi in una determinata estensione di territorio e per un dato periodo di anni. Qualche elemento eterogeneo, che in quella s'introducesse, non potrebbe alterarlo; imperocchè nella moltiplicità dei dati i pochi si annullano, e il difetto degli uni resta paralizzato dall'eccesso degli altri. E quando questo elemento potesse pure esercitare una qualche influenza, è destino degli umani procedimenti di non raggiungere mai il perfetto: e imperfezione per imperfezione sarà sempre meglio attenersi a quel partito che si basa su i fatti, quale è seguendo il sistema dello spoglio dei contratti, invecechè a quelli che non possono avere a scorta che soli elementi di raziocinio.

Eseguito lo spoglio, si ha il valor capitale. Bisogna applicargli il saggio del denaro d'impiego per discen-

dere alla rendita. Questo saggio rappresenta egli veramente la rendita vera? Sì, o Signori, nelle circostanze di depurazioni sopra indicate, la rendita presumibilmente vera attribuibile ai fondi cui si riferisce. Se poi nell'effetto sia per verificarsi talora maggiore o minore, poco monta, perchè dipenderebbe dalla migliore o peggiore tenuta del predio, che deve darla. Sarà un fatto estrinseco e non imputabile al sistema d'applicazione del saggio. Questo poi, applicato, non può portare errore neppure a riguardo di quei fondi che fossero stati acquistati senza la scorta di una perizia regolare. I terreni, poco più, poco meno, hanno un prezzo uniforme nello stesso paese a seconda della loro qualità e coltura; e questo prezzo è da tutti conosciuto; anche da quelli che non posseggono: è il portato di una lunga esperienza: la deduzione della rendita capitalizzata a quel saggio che nel paese si applica generalmente. Chi dunque acquista terreni per impiegare il suo danaro, e acquista per quel prezzo, non fa che impiegare a quel saggio. Gli addebiti che furono dati nella Camera dei Deputati a questo modo di deduzione della rendita dei fondi colpirono, non il principio, ma l'applicazione. Per il principio la maggiorità, la gran maggiorità, non ha dissentito. Ha criticato il metodo seguito e bene si apponeva. Fu male applicata la media dei saggi, perchè gli elementi da cui si desunse non erano proporzionali ai valori corrispondenti. E fu male introdotto il principio della

diminuzione del saggio in proporzione dell'entità dei contratti di compra e vendita, perchè la diminuzione non ebbe per appoggio che il solo raziocinio, il quale può essere diverso e portare a differente conclusione a seconda della diversa maniera di vedere e di sentire delle persone; e perchè nelle piccole espressioni delle cose, quale è l'indicazione del saggio o interesse del danaro, le loro frazioni, anche le più basse, portano a risultati non proporzionati certamente a quella discreta diminuzione che può essere dovuta alla minore entità di contratti. Se si fosse lasciato inalterato il saggio vero in uso, se le medie fossero state proporzionali, o meglio se non si fossero assunte medie, e quello si fosse applicato località per località, come lo si poteva applicare benissimo, la cosa avrebbe proceduto diversamente, l'operazione avrebbe ispirato più fiducia, e le critiche al sistema non sarebbero sorte. Per scansare questo scoglio il metodo da tenersi dovrebbe essere dunque quello qui ora accennato: di applicare cioè il saggio che si segue realmente nel paese senza alcuna deduzione. Assumendo, come si propone, il Comune per unità censuaria, o un gruppo di pochi Comuni, ove essi sono troppo piccoli da doverli trattare isolatamente, non si va incontro a casi d'errore; imperocchè in sì ristretta sfera d'azione l'applicazione di più saggi non ha mai luogo. Ad accertare poi la veracità di questi dovrebbero concorrere più elementi. L'elemento in prima delle perizie conosciute, e l'elemento seconda-

riamente delle dichiarazioni scritte dei Periti: dichiarazioni che dovrebbero essere consegnate al capoluogo del Municipio, e che sarebbero esse pure contenute nei giusti limiti dalla generale conoscenza della cosa.

A maggior garanzia e facilizzazione dell'operazione dello spoglio in futuro dovrebbero poi dettarsi alcune disposizioni per norma dei Periti, dei Notari, degli Insinuatori o Percettori del Registro e dei Ministri del Censo. I primi dovrebbero aver obbligo, a pena di nullità delle loro operazioni, d'indicare il saggio di capitalizzazione adottato nelle perizie in materia di divisioni di patrimoni, di assegnazioni pupillari e legittimarie, per vendite coatte, o che si riferissero a Enti-morali o Amministrazioni qualunque dipendenti. I secondi l'obbligo ugualmente di introdurre nella redazione degli atti che hanno a scorta una perizia tutte le notizie riferibili all'indicata materia, e quelle ulteriori di circostanze e di modi che possano portare alla conoscenza degli estrinseci. I terzi quello dello spoglio degli atti stessi pubblici e privati portati alla registratura, da farsi in guisa che dia conto succinto e preciso di quanto in essi si contenga; e l'obbligo pure di trascrivere in apposito registro e per sommi capi i dati principali che ne risultano e possano servire allo scopo voluto. E finalmente i Ministri del Censo pari ingiunzioni nella periferia della propria azione.

Queste disposizioni, come ognun comprende, non

presentano alcuna difficoltà d'attuazione e non portano intacco al libero esercizio della professione; inquantochè si applicano a pubblici funzionari, e si riferiscono ad operazioni le quali per diventare esecutorie hanno bisogno della sanzione di un potere governativo o giudiziario.

Così preordinate le cose, non vede il sottoscritto quale obbietto sostanziale possa farsi al sistema dello spoglio dei contratti, il quale è pure stato adottato anche in Francia. Non quello certamente della diversità di numero e d'entità degli atti che sia dato di esaminare. Riferita l'operazione all'unità censuaria, e questa limitata al solo Comune, o a un ristretto numero di Comuni che si agruppino fra loro per identicità d'interessi e di rapporti agricoli, la sola deduzione che potrà trarsi da tale diversità sarà quella delle maggiori o minori transazioni che accadono in uno o in un altro Comune; del più o meno attivo movimento fra le loro popolazioni, e quindi del rispettivo loro benessere. Ma il fatto non potrà avere influenza di sperequazione nei rapporti fra le cifre d'estimo e i prezzi contrattuali nell'interno di uno stesso Comune, quando riferibili questi alle sole contrattazioni sopra indicate: essendo evidente che il saggio d'impiego del danaro si manterrà sempre uniforme in detto Comune. L'altro obbietto, che la sperequazione rimarrebbe ciò non ostante nell'interno dell'unità censuaria si applica a questo come a tutti gli altri progetti finora messi

avanti, e di fronte a questi perde pertanto del suo valore. A prima giunta quest'obbietto presenta qualche gravità per tutti, imperocchè la sperequazione anche fra pochi imposti urta nel disposto dello Statuto. Vi sono però diverse considerazioni da fare in proposito, le quali ne attenuano la portata. Se i cangiamenti di cultura nel Comune son pochi, il nuovo addaziamento complessivo di questo non conduce a sensibili conseguenze a pregiudizio del generale. Solo se ne avvantaggia il singolo; ma il vantaggio può essere premio dovuto alla sua maggiore industria agricola; essere conseguenza dell'impiego di quegli avanzi mano mano restituiti alla terra, di cui poco avanti è fatto parola; e quindi da non dover essere percossi. All'opposto, se i cangiamenti sono molti, il danno ugualmente è limitato a pochi. È dei negligenti e meritato.

Pure ad ovviare ad ogni possibile inconveniente anche su tal proposito, potrebbe essere adottato il temperamento già proposto per il progetto di perequazione col mezzo delle denunzie di cultura e dell'applicazione dei tipi di valutazione: il temperamento cioè di rilasciare ai Municipi la facoltà di perequare a loro spese entro la periferia del proprio Comune tutte le volte che lo reputassero conveniente. Il modo, il tempo, le cause commilitanti dovrebbero essere determinate da uno speciale Regolamento; e la perequazione iniziata previo l'assenso del superiore Governo.

Dietro la scorta delle idee sviluppate nel presente Rapporto, il sottoscritto ha minutato il Progetto di Legge qui sotto trascritto, statogli commesso nell'adunanza del 18 corrente.

Torino, il 22 aprile 1864.

Ingegnere **PAOLO FOLINI**

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1.

I terreni saranno soggetti all'imposta in proporzione della loro rendita, di cui l'aliquota verrà determinata da un' apposita Legge.

Art. 2.

Saranno esenti dall'imposta:

1. L'alveo dei fiumi e dei torrenti, la superficie dei laghi pubblici, le spiagge, le rocce, le ghiaie, le sabbie nude, e gli altri terreni di propria natura affatto improduttivi.

2. Le piazze pubbliche, le strade nazionali, provinciali e comunali; e in generale tutti i terreni sottratti alla produzione per un pubblico uso gratuito.

Art. 3.

Pei terreni occupati dalle fortificazioni e per altri usi militari si accorderà una diminuzione proporzionata sui contingenti comunali.

Il suolo occupato dalle strade ferrate sarà soggetto all'imposta in ragione della superficie, presa a scorta la cifra d'estimo dei terreni adiacenti.

Art. 4.

Chiunque possegga o goda terreni non censiti è tenuto a farne la denunzia ai Ministri del Censo dentro sessanta giorni dalla data della presente, indicando il titolo del possesso o del godimento, e la cultura e superficie dei terreni denunziati.

Art. 5.

Chi si sottrarrà alla prescrizione dell'Articolo precedente incorrerà in una multa uguale al triplo dell'imposta che sarà dovuta dai terreni non denunziati, e sottostarà al rimborso delle spese occorse per rinvenirli.

Art. 6.

Si dovrà procedere a una nuova generale perequazione del Regno.

Art. 7.

La perequazione dovrà farsi prendendo a scorta la media dei prezzi contrattuali risultanti dalle compre

e vendite dell ultimo quindennio; e il saggio del danaro in uso nel paese, impiegato nell'acquisto di terreni.

Art. 8.

L'unità censuaria sarà rappresentata dalla rendita complessiva del Comune..

Ove i Comuni siano di limitata popolazione potranno comporre l'unità censuaria anche più Comuni insieme.

Art. 9.

Quando dallo spoglio dei contratti non si rilevassero elementi sufficienti per determinare il valore dell'unità censuaria, dovranno prendersi a sussidio gli elementi raccolti pel Comune o gruppo di Comuni adiacenti.

Art. 10.

La cifra d'estimo attuale pei Terreni riferita al Comune o ai Comuni riuniti sarà la base della ripartizione dell'imposta.

Per le antiche Province potrà aversi considerazione ai risultati conseguiti coll'applicazione dell'articolo 4º della Legge sul conguaglio provvisorio dei . . . .

Art. 11.

L'aliquota d'imposta dovuta allo Stato sarà desunta da questa cifra d'estimo moltiplicata pel rapporto alla rendita vera, rilevato dallo spoglio dei contratti di compra e vendita.

Lo stesso sistema servirà per le tasse provinciali.

Art. 12.

I Municipi, quando lo reputino conveniente, potranno procedere a loro spese alla perequazione interna del Comune.

Un Regolamento speciale prescriverà le norme per questa interna perequazione.

Art. 13.

È istituita un' Ispezione in ciascuna Direzione del censimento per sorvegliare lo spoglio dei contratti di compra e vendita, e per ogni altra operazione correlativa.

Art. 14.

I resultati dello spoglio verranno sottoposti all'esame dei Municipi per le osservazioni che credessero di loro interesse.

Quelli della perequazione interna del Comune lo saranno ai singoli possidenti per mezzo dell'ostensione.

Art. 15.

Contro i reclami dei Municipi pronunzieranno Giunte provinciali, composte del Prefetto, presidente; di tre Consiglieri provinciali nominati dal Consiglio provinciale, dell'Ingegnere governativo della Provincia, di un Ispettore censuario, e di un Perito locale a scelta del Municipio interessato.

Art. 16.

In caso di ricorso dalle decisioni delle Giunte provinciali pronunzierà definitivamente in via amministrativa una Commissione centrale di nove membri, da nominarsi per Decreto Reale.

Art. 17.

Le attribuzioni conferite alle Giunte provinciali e alla Commissione centrale pei ricorsi dei Municipi, lo saranno rispettivamente ai Municipi e alle Giunte provinciali pei reclami degli interessati nelle perequazioni interne dei Comuni.

Art. 18.

Il tempo utile ai ricorsi in prima e seconda istanza sarà di mesi due rispettivamente.

Trascorso questo termine, non saranno più attesi reclami.

Art. 19.

I rapporti fra la rendita censuaria e la vera saranno sanciti definitivamente dal Ministro delle Finanze.

Art. 20.

Le Direzioni del pubblico censimento stabiliranno, ciascuna nel rispettivo Compartimento censuario e sulla scorta di questi rapporti, i contingenti comunali e provinciali, e ne faranno le relative partecipazioni.

Art. 21.

I contingenti risultanti dalla generale perequazione saranno applicati a incominciare dal 1868.

Art. 22.

Un apposito Regolamento, da approvarsi per Decreto Reale, prescriverà le norme per l'esatta esecuzione della presente Legge.

NOTA

Lo spoglio dei contratti di compra e vendita, quando non astretti dal tempo — e il tempo non pressa di certo se la nuova Legge per una più stabile perequazione dell'imposta fondiaria deve essere presentata nel febbraio del 1867 – può esser fatto benissimo dallo stesso personale addetto agli Uffizi del Registro e del Censo, il quale in generale è abbastanza numeroso da permettere di distrarre momentaneamente alcuno dei suoi componenti dalle ordinarie loro attribuzioni senza che da ciò sia per derivarne alcun pregiudizio.

Lo stesso è da dirsi per rapporto alla istituzione delle Ispezioni che sarebbero incaricate della sorveglianza allo spoglio. Le attuali Direzioni del pubblico censimento incaricherebbero di quest'uffizio alcuno dei loro componenti.

Il personale delle Commissioni provinciali, chiamate a pronunziare su i reclami rispettivamente dei singoli Interessati e dei Municipi e quello della Commissione centrale per le decisioni in appello, si troverebbero composti generalmente di pubblici funzionari, o d'individui che si assumerebbero l'incarico a titolo onorifico. Il solo elemento municipale che verrebbe introdotto nelle prime esigerebbe un dispendio, ma questo sarebbe a carico dei rispettivi Comuni. L'andamento interno degli Uffizi potrebbe poi essere affidato agli Impiegati a stipendio delle Giunte, o dove queste mancano, dei Consigli provinciali.

Sicchè tutto considerato la spesa dell'operazione può limitarsi alle indennità di gite degli Ispettori o di qualcheduno dei componenti la Commissione centrale, alle spese di uffizio, a qualche gratificazione per gli incaricati dello spoglio dei contratti o della tenuta degli Uffizi delle Giunte o Consigli provinciali, quando a quella per questi ultimi non debbano pensare le Provincie, allo stipendio di qualche amanuense estraneo, se vuolsi, e per qualche titolo imprevedibile.
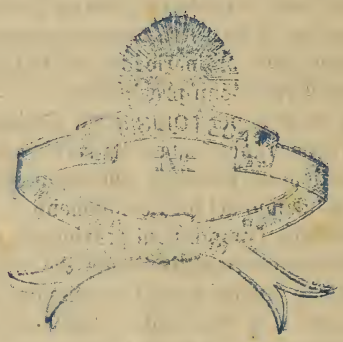
Non è dato di precisare la cifra di questa spesa, perchè emergente da elementi che devono essere valutati a cose fatte. Si ritiene però che non possa oltrepassar le L. 70,000; nella considerazione ancora che lo spoglio dei contratti da oggi all'epoca in cui dovranno concretarsi i dati numerici per la nuova Legge, verrà fatto contemporaneamente alla registratura dei contratti stessi e alla voltura nei libri estimarii del subbietto caduto in contrattazione.